

Polizza Tutela Legale

Copertura assicurativa

Tutela Legale

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente polizza è stipulata tra

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE

Piazza dell'Unità d'Italia n. 1
34121 - TRIESTE (TS)
PI/CF: 80014930327

e

Società


Durata del contratto

Dalle ore 24 del 26.11.2024

alle ore 24 del 26.11.2027

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 26.11 (*)

(*) Le date indicate si riferiscono alla scadenza del contratto assicurativo in essere, salvo proroga tecnica, nel qual caso la decorrenza dipenderà dal tempo strettamente necessario al perfezionamento della procedura selettiva del nuovo affidatario. La durata è triennale con opzione di proroga biennale e salvo proroga tecnica.



Polizza Tutela Legale

SCHEDA DI POLIZZA


NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA – PROTEZIONE CIVILE
SEDE LEGALE	Piazza dell'Unità d'Italia n. 1 34121 - TRIESTE (TS)
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	PI/CF: 80014930327
ATTIVITÀ SVOLTA	PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 26.11.2024 Scadenza: alle ore 24 del 26.11.2027
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
FRAZIONAMENTO	Annuale
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE	3,00% applicato sul premio imponibile
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Il presente contratto, emesso a seguito di procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi indetta dal Contraente a conclusione della quale è risultata aggiudicataria la Società xx è regolato:

- ✓ dal frontespizio di polizza e dalla scheda di polizza riportanti i dati essenziali del contratto;
- ✓ dal capitolato speciale di appalto, che si riporta integralmente in allegato;
- ✓ dalle varianti al capitolato speciale d'appalto presentate in sede di offerta, approvate dal Contraente, che modificano le disposizioni al capitolato stesso e che si riportano integralmente in allegato.


**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	<p>Il soggetto pubblico e/o privato il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, oppure l'Ente Contraente se indicato nella Scheda di Polizza e i soggetti appartenenti alla categoria individuata nella Scheda di Polizza.</p> <p>Ai fini della presente polizza hanno la qualifica di assicurato gli operatori di protezione civile ai sensi dell'articolo 10 lett. f Legge Regionale 64/1986, cioè:</p> <p>a) Volontari siano essi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile; – Volontari delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione Civile della Regione; – Volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale allorché siano attivati dalla Protezione Civile della Regione; – Capi Squadra Protezione Civile della Regione. <p>b) Sindaci e soggetti, non rientranti ai punti precedenti, incaricati dal Sindaco e/o dai Funzionari della Protezione Civile della Regione, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza, comprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le persone che prestano la propria attività sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia, occasionale o continuativa con la Protezione Civile della Regione – gli operatori del servizio civile che prestano la propria attività per la Protezione Civile della Regione – i beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione Civile della Regione; – tutti i soggetti (anche minorenni), che nell'ambito di progetti di informazione e formazione sulle tematiche della sicurezza e realizzati in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, dai Gruppi Comunali o dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile o da altri Enti comunque autorizzati dalla Protezione Civile della Regione, che partecipano alle attività di formazione e addestramento.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dal Contraente e/o dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Durata dell'assicurazione e/o polizza	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.



Polizza Tutela Legale

Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Regione	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Società – Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici .
Spese di giustizia	Spese del processo penale poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese peritali	Spese relative all'attività del perito nominato dal giudice (C.T.U. – Consulente Tecnico di Ufficio) o dalle parti (Consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.



Polizza Tutela Legale

SEZIONE II ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Amministrazione Regionale - Protezione Civile.

Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente e/o Assicurato nello svolgimento delle proprie attività istituzionali presenti e futura, e/o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro del Contraente e/o Assicurato salve le esclusioni espressamente menzionate.

Il Contraente e/o Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dal Contraente e/o Assicurato per legge, regolamenti, delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

Il Contraente e/o Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le diverse fasi delle attività esercitate, il trattamento delle materie, gli impianti ed i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che il Contraente e/o Assicurato ritiene di utilizzare.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata svolte con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Descrizione delle attività

- a) **Prevenzione**, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatore, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
- b) **Addestramento e formazione**, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative del personale e dei volontari di Protezione Civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione, nonché gli incontri e riunioni di lavoro organizzati dalla Protezione Civile della Regione o da altri Enti riguardanti il settore della Protezione Civile;
- c) **Esercitazione**, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad Associazioni di volontariato, in stretto contatto con la Protezione Civile della Regione e avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di emergenza, le conoscenze tecniche ed operative dei volontari, in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;
- d) **Emergenza e rischio di emergenza**, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni colpite, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;
- e) **Attività di supporto di Protezione Civile richieste dal Sindaco**, secondo le procedure previste dalla Protezione Civile della Regione;
- f) **Tutte le attività di Protezione Civile** che "ope legis" vengono attribuite in corso di contratto alla Protezione Civile della Regione.

La precedente descrizione è riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, posto che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità degli assicurati, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

SEZIONE III CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di 24 mesi, previa adozione di apposito atto.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

In casi eccezionali, qualora si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023, nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza, entro la sua naturale scadenza, potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore, per un periodo massimo di 180 giorni. Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, anche nel caso in cui venga inviato il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, articolo 1, comma 13, convertito in Legge 135/2012), quale la Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, si riserva di recedere dall'assicurazione, in tutto o in parte, qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario. Nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative, il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE - **TEC. 3.1 - Opzione base - vale 0 punti**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno **3 mesi prima** di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.


In entrambi i casi è confermata la proroga tecnica di massimo 180 giorni di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO*.

ART. 2 - RECESSO ANTICIPATO ANNUALE - **TEC. 3.1 – Variante migliorativa 1) - vale 10 punti**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno **4 mesi prima** di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga tecnica di massimo 180 giorni di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA TECNICA – OPZIONE DI RINNOVO*.



Polizza Tutela Legale

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 90 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 90 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento indicato in *SCHEDA DI POLIZZA*.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973, la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008, nonché della Circolare del medesimo Dicastero n. 22 del 29/07/2008 ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail o posta pec.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex articoli 17 e 18 del D.Lgs. 36/2023, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, compreso l'inoltro da parte della Società al Contraente della corretta garanzia definitiva e della relativa polizza. Il Broker provvederà a segnalare alla Società tali situazioni.


ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).



Polizza Tutela Legale

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante.

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 1 mese dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* una delle parti, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare all'altra il verificarsi delle ipotesi di modifica del rischio previste all'articolo suddetto e richiedere motivatamente, ai sensi dell' art. 60 del D.Lgs 36/2023, la revisione del premio o delle condizioni contrattuali in aumento o in diminuzione, ma solo nel caso in cui tale variazione risulti superiore al 5% del premio annuo imponibile, e operano nella misura dell'80% della variazione in oggetto.
- b) La parte che ha ricevuto la segnalazione, entro 30 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate dall'altra parte, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto, in aumento o in diminuzione, a decorrere dalla nuova annualità. In caso di mancato accordo, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata, può recedere dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la parte che ha presentato la richiesta di revisione non accettata può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.


La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla parte, ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 180 giorni.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 3 mesi successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di



Polizza Tutela Legale

cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e l'assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Si conviene tra le parti che qualora si rivelasse che per gli stessi rischi del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e indennizzati dalla Società direttamente all'assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente anche a favore degli assicurati indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e dalla disciplina di cui alla contrattazione collettiva.

L'Ente, pertanto, oltre all'eventuale qualità di assicurato a termini di contratto, assume la veste di Contraente, cioè della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli assicurati ed anche in via esclusiva. Ciononostante, è data facoltà alle parti, previo accordo, di effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche direttamente alle medesime.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER


Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006, il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.



Polizza Tutela Legale

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e all'assicurato.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE


Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla



Polizza Tutela Legale

delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE


L'assicurazione vale per le controversie che hanno luogo nella Repubblica Italiana, nei Paesi dell'UE, e nei restanti paesi dell'Europa geografica e che in caso di giudizio sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione vale anche nei restanti paesi extraeuropei, in occasione di trasferte di servizio e limitatamente a fatti strettamente attinenti all'attività istituzionale svolta in favore dell'Ente contraente dai soggetti assicurati.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 23 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.



Polizza Tutela Legale

SEZIONE IV CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA BASE TUTELA LEGALE

ART. 24 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Le garanzie sono prestate direttamente nei confronti dell'Ente Contraente e/o delle persone fisiche assicurate. Le garanzie sono operanti, alle condizioni e nei limiti che seguono, per le spese di difesa, assistenza, patrocinio e perizia, sia stragiudiziali che giudiziali, per ogni stato e grado di giudizio, ivi incluse quelle relative alle fasi preliminari.

ART. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*, le spese e gli oneri per i quali la garanzia è prestata, sono:

- ✓ le spese per gli interventi del legale incaricato della gestione del sinistro, con l'eventuale ausilio di un Consulente Tecnico, compresi gli oneri per il corrispondente/domiciliatario in caso di procedimento giudiziario radicato in un distretto di corte di appello diverso da quello della persona fisica assicurata. Non sono comprese le duplicazioni delle voci di spesa degli onorari, secondo quanto previsto dal D.M. 147/2022; gli oneri per il domiciliatario sono rimborsati entro un limite massimo di € 2.500,00. Fermo quanto sopra indicato per il corrispondente/domiciliatario, parimenti devono intendersi garantite le spese per un solo legale riferite a ogni grado di giudizio e/o tipologia di procedimento;
- ✓ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio;
- ✓ le spese del Consulente Tecnico di parte e dei periti, purché scelti in accordo con la Società;
- ✓ le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- ✓ le spese processuali e di giustizia compensate dal Giudice qualora non ci sia soccombenza; il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove sostenuto, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- ✓ gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari, ove previsti a carico della persona fisica, fino ad un limite massimo di € 500,00, qualora non già sostenute in forza di altro atto liquidativo;
- ✓ le spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società.

Sono comunque escluse le spese conseguenti a:

- ✓ pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- ✓ le multe e le ammende di natura penale e le sanzioni di natura amministrativa.


ART. 26 PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA

Ai fini delle garanzie sottoelencate (A e B) si considera sinistro il momento in cui la persona fisica e/o l'Ente riceve:

- mm) qualunque notificazione, comunicazione scritta o atto relativi all'avvio di un procedimento a suo carico;
- nn) qualunque comunicazione scritta, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato;
- oo) la richiesta di risarcimento, anche in via stragiudiziale, nella quale è sostenuta una responsabilità dell'assicurato.

Le garanzie di cui alla presente polizza sono espressamente prestate per i casi di seguito indicati, compresi i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità:

- A. **Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni** relativamente a fatti, atti e omissioni direttamente connessi all'espletamento del servizio (e nell'adempimento dei compiti d'ufficio). La copertura opera anche per sinistri relativi alla circolazione stradale e quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli, comprese le imputazioni di omicidio stradale e lesioni colpose stradali.



Polizza Tutela Legale

B. Difesa penale per delitti a imputazione dolosa e/o delitti dolosi o preterintenzionali ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti direttamente all'espletamento del servizio, all'assolvimento delle funzioni istituzionali e all'adempimento dei compiti d'ufficio, esclusivamente nei seguenti casi:

- B.1) qualora l'originaria imputazione per reato doloso sia derubricato in ipotesi colposa;
- B.2) quando intervenga sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

ART. 27 ANTICIPI INDENNIZZI - TEC. 3.2 – Opzione base – vale 0 punti

La Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, nel limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

Nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo articolo *RIVALSA*, la Società assisterà la persona fisica assicurata fin dall'apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, in tutti i procedimenti penali, indipendentemente dall'imputazione dolosa, colposa o preterintenzionale, impegnandosi a erogare anticipazioni delle spese legali e peritali di difesa eventualmente richieste dallo stesso.

ART. 27 ANTICIPI INDENNIZZI - TEC. 3.2 – Variante migliorativa 1) – vale 7 punti

La Società provvederà ad assumersi l'onere delle spese legali e/o peritali, nel limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

Nel rispetto delle norme vigenti e delle specifiche categorie e fermo quanto previsto al successivo articolo *RIVALSA*, la Società assisterà la persona fisica assicurata fin dall'apertura del procedimento, previo assenso del Contraente, in tutti i procedimenti penali, indipendentemente dall'imputazione dolosa, colposa o preterintenzionale, impegnandosi a erogare, **direttamente alla persona fisica interessata e non al Contraente**, anticipazioni delle spese legali e peritali di difesa eventualmente richieste dalla stessa.

ART. 28 RIVALSA

Laddove previsto dalle norme vigenti, quali a esempio la condanna della persona fisica con sentenza o provvedimento definitivi per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, la Società richiederà il rimborso di tutti gli oneri eventualmente a questa anticipati o comunque sostenuti in ragione e a causa dell'assistenza legale di cui al presente contratto, per ogni grado di giudizio.


ART. 29 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia è prestata per i sinistri denunciati, durante il periodo di durata della polizza, purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi non prima della data di retroattività indicata nella sezione *RIEPILOGO GARANZIE*.

La garanzia è altresì prestata per i sinistri denunciati nel periodo di ultrattività indicato nella sezione *RIEPILOGO GARANZIE* purché relativi a violazioni di norme vigenti o contrattuali nonché fatti e atti occorsi nel periodo di durata dell'assicurazione e nel periodo di retroattività. La garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

Ai fini della valutazione sulla operatività della polizza, in presenza di più violazioni della stessa natura, si fa riferimento alla data della prima violazione commessa dall'assicurato. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro (anche ai fini dell'applicazione della franchigia o scoperto):

- a) le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse. In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale per sinistro resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Qualora il Contraente, prima della decorrenza della presente polizza, abbia sottoscritto altra polizza di tutela legale che preveda la possibilità di denuncia dei sinistri anche successivamente alla cessazione del contratto (cosiddetta "garanzia postuma - ultrattività"), il Contraente e/o l'assicurato dovrà denunciare i sinistri relativi a fatti e/o atti accaduti prima della decorrenza della presente polizza, tempestivamente e preventivamente alla Compagnia presso la quale era precedentemente assicurato e si impegna a fornirne prova documentale. Pertanto, la presente assicurazione opererà in eccedenza e a esaurimento del massimale previsto dalla polizza



Polizza Tutela Legale

precedente di tutela legale, ove questa possa essere attivata. Laddove, invece, la polizza precedente di tutela legale non possa essere attivata, la presente assicurazione opererà a primo rischio (e pertanto anche in differenza di condizioni, laddove la garanzia oggetto di sinistro sia prevista dalla presente polizza e non dalla precedente).

SEZIONE V ESCLUSIONI

ART. 30 ESCLUSIONI


La garanzia non opera qualora:

- ✓ il sinistro derivi da fatto doloso della persona fisica, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo *PRECISAZIONI E DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA PRESTATATA*;
- ✓ il sinistro derivi da condotta del soggetto qualificata in giudizio e accertata come colpa grave;
- ✓ il reato venga estinto per amnistia. È altresì escluso il cosiddetto patteggiamento (definizione del giudizio con l'applicazione della pena su richiesta delle parti);
- ✓ riguardi una richiesta di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con la persona fisica;
- ✓ il sinistro sia relativo a un conflitto e contenzioso tra assicurati persone fisiche o a un caso di conflitto di interesse tra le stesse persone fisiche e il Contraente;
- ✓ il sinistro derivi da vertenze di natura contrattuale, tributaria e fiscale salvo acquisto della relativa garanzia aggiuntiva;
- ✓ il sinistro sorga in relazione a eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato;
- ✓ il sinistro derivi da un fatto che ha dato origine alla controversia e/o al procedimento giudiziario non direttamente connesso al servizio e/o all'attività di Volontario e Capo Squadra della Protezione Civile;
- ✓ il sinistro sia già noto all'assicurato precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- ✓ si verifichino conflitti/contenziosi fra l'assicurato e l'assicuratore della presente polizza;
- ✓ intervenga remissione della querela, per le spese del procedimento a carico del querelato;
- ✓ a procedimenti per responsabilità derivanti da amianto e/o asbesto.

Esclusioni Circolazione Stradale

Oltre a quanto previsto all'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia assicurativa non copre:

1. i casi in cui il conducente non sia autorizzato e/o abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
2. i casi in cui per il veicolo assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
3. i casi in cui il veicolo assicurato venga utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
4. i casi in cui il conducente/la persona assicurata abbia compiuto l'illecito sotto l'influenza dell'alcool con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e/o di stupefacenti (art. 186 e art. 187 del Codice della Strada), o si sia rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti richiesti dall'Autorità oppure quando gli venga contestata la violazione di cui all'art. 189 del Codice della Strada;
5. i casi in cui il sinistro abbia origine dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e dalle corrispondenti prove, salvo si tratti di gare che risultino regolarmente organizzate dall'ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Italiana).



Polizza Tutela Legale

SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 31 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

La presente assicurazione è soggetta a regolazione del premio.


Il premio è convenuto in tutto o in parte in base dai seguenti elementi variabili:

- a) Volontari e Operatori di Protezione Civile: numero giornate-presenza 75.000.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve comunicare per iscritto alla società i dati a consuntivo dei parametri sopra indicati. Le eventuali differenze attive/passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione, emessa correttamente dalla società.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli. Il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.



Polizza Tutela Legale

SEZIONE VII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 32 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, a parziale deroga dell'art. 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 1 mese da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta, allegando, al fine di consentire alla Società una valutazione esaustiva circa l'operatività delle garanzie, quanto segue:

- a) copia degli atti e della documentazione rilevante ai fini della controversia;
- b) descrizione del fatto/i che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati e/o controinteressati;
- c) nominativo del legale e del consulente tecnico/perito incaricati cui l'assicurato ha affidato la controversia e/o la causa, corredati da tutti gli atti relativi alla nomina e alle comunicazioni intercorse.

L'assicurato si impegna a fornire, tramite il Contraente, aggiornamenti sullo stato del procedimento che lo vede coinvolto.

ART. 33 SCELTA DEL LEGALE

La persona fisica assicurata, salvo quanto previsto dal regolamento interno dell'Ente Contraente, condivide la scelta del legale (e del consulente) di sua fiducia con il Contraente stesso, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative mediante rimborso dei compensi professionali ai sensi della presente polizza. L'assicurato dovrà rilasciare al legale designato apposita procura, fornendo altresì tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico.

Nel caso di nomina di un legale iscritto in un elenco al di fuori del distretto della Corte d'Appello, o delle giurisdizioni superiori, in cui ha sede il magistrato dinanzi al quale sarà svolta l'attività difensiva a favore dell'assicurato, non saranno riconosciute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Quanto sopra vale anche per la scelta del consulente di parte e/o perito; in tal caso bisognerà sottoporre alla Società preventivo di spesa per la relativa approvazione.

ART. 34 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE


Le spese sono liquidate, previa approvazione da parte del Contraente o nei limiti di quanto accertato dal Contraente ai sensi della vigente normativa.

La Società liquiderà all'assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e in assenza di motivi ostativi, entro 1 mese dal ricevimento di regolare documento fiscale (parcella o parcella pro-forma; nel caso di parcella pro-forma il documento fiscale definitivo dovrà essere successivamente tempestivamente inviato dal professionista alla Società), tutte le spese sostenute (comprendenti di tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo e delle spese per la registrazione delle sentenze) entro il limite del massimale e delle condizioni di assicurazioni prestate. Le parcellate presentate per la liquidazione dovranno essere redatte nel pieno rispetto dei correnti Parametri Forensi Penali di cui al D.M. 147/2022.

ART. 35 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 2 mesi dal termine della prima scadenza semestrale di ogni anno e a ogni semestre successivo al primo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore e dal Broker, della data dell'evento, della data di denuncia e della tipologia);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea di reportistica, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte);




Polizza Tutela Legale

- ✓ nome dell'assicurato;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ descrizione dell'evento.

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra. La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 1 mese dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.



Polizza Tutela Legale

SEZIONE VIII GARANIE AGGIUNTIVE OPZIONALI

Le seguenti garanzie sono operanti se espressamente richiamate alla sezione *RIEPILOGO GARANZIE*, nei limiti dei massimali previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE*.

Si precisa che nei casi in cui l'Ente Contraente sia soggetto assicurato, sono sempre comprese – tra le spese di cui all'articolo *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* – le spese di soccombenza.

Nel caso sia previsto un periodo di ultrattività esso non avrà alcuna validità nel caso in cui l'assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

ART. 36 - omissis

ART. 37 - omissis

ART. 38 - omissis

ART. 39 REMISSIONE DI QUERELA

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* lettera l) la Società rimborsa le spese a carico dell'assicurato in caso di remissione di querela.

SEZIONE IX MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE

ART. 40 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La copertura assicurativa è prestata per assicurato, per evento e per anno fino alla concorrenza dei massimali riportati nella tabella di seguito riportata. I massimali devono intendersi omnicomprensivi di ogni tipo di prestazione prevista dal presente contratto. Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per anno.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro assicuratore.

TEC. 3.3 – Opzione base – vale 0 punti

MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO	€ 75.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ ASSICURATI	€ 150.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER ANNO	€ 200.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ NESSUNA
---	-----------

TEC. 3.3 – Variante migliorativa 1) – vale 12 punti

MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO	€ 80.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ ASSICURATI	€ 160.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER ANNO	€ 210.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ NESSUNA
---	-----------


TEC. 3.3 – Variante migliorativa 2) – vale 15 punti

MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO	€ 100.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER OGNI EVENTO CHE COINVOLGA PIÙ ASSICURATI	€ 170.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale
MASSIMALE PER ANNO	€ 220.000,00 con il limite di € 10.000,00 per sinistri relativi a inquinamento ambientale

FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ NESSUNA
---	-----------

TEC. 3.4 – Opzione base – vale 0 punti

ANTICIPO INDENNIZZO PER PERSONA COINVOLTA	€ 15.000,00
--	-------------



Polizza Tutela Legale


TEC. 3.4 – Variante migliorativa 1) – vale 12 punti

ANTICIPO INDENNIZZO PER PERSONA COINVOLTA	€ 20.000,00
REMISSIONE DI QUERELA MASSIMALE PER ANNO	€ 20.000,00

Polizza Tutela Legale

SEZIONE X RIEPILOGO GARANZIE

RETROATTIVITÀ SEZIONE CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA BASE TUTELA LEGALE – ARTICOLO INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA	TEC. 3.5 – Opzione base – vale 0 punti dal 26.11.2016 in continuità con quella in corso: polizza n. 71/169461114-Unipolsai scad. 26.11.2024 TEC. 3.5 – Variante migliorativa 1) – vale 12 punti dal 26.11.2014
ULTRATTIVITÀ SEZIONE CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE GARANZIA BASE TUTELA LEGALE	TEC. 3.6 – Opzione base – vale 0 punti 2 anni dopo la data di scadenza contrattuale TEC. 3.6 – Variante migliorativa 1) – vale 12 punti 5 anni dopo la data di scadenza contrattuale
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE OPZIONALI	✓ ASSISTENZA LEGALE ATTIVA: NO ✓ REMISSIONE DI QUERELA: SÌ
POLIZZA RCTO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE POLIZZA D&O	Esistente Non esistente Non esistente



Polizza Tutela Legale

SEZIONE XI CALCOLO DEL PREMIO

ART. 41 CALCOLO DEL PREMIO

Categorie e parametri per il calcolo del premio: Operatori di Protezione Civile

- a) Volontari siano essi
- ✓ Volontari dei Gruppi Comunali di Protezione Civile;
 - ✓ Volontari delle Associazioni di Volontariato iscritte nell'elenco regionale in attività autorizzate dalla Protezione Civile della Regione;
 - ✓ Volontari singoli ad alta specializzazione iscritti nell'elenco regionale allorché siano attivati dalla Protezione Civile della Regione;
 - ✓ Capi Squadra Protezione Civile della Regione.
- b) Sindaci e soggetti, non rientranti ai punti precedenti, incaricati dal Sindaco e/o dai Funzionari della Protezione Civile della Regione, per operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza, comprese
- ✓ le persone che prestano la propria attività sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia, occasionale o continuativa con la Protezione Civile della Regione
 - ✓ gli operatori del servizio civile che prestano la propria attività per la Protezione Civile della Regione
 - ✓ i beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione Civile della Regione;
 - ✓ tutti i soggetti (anche minorenni), che nell'ambito di progetti di informazione e formazione sulle tematiche della sicurezza e realizzati in collaborazione con la Protezione Civile della Regione, dai Gruppi Comunali o dalle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile o da altri Enti comunque autorizzati dalla Protezione Civile della Regione, che partecipano alle attività di formazione e addestramento.

Numero giornate presenza: 75.000

Conteggio del premio	Premio lordo pro capite	Premio lordo annuo totale
A. Numero giornate presenza: 75.000	€ per giornata presenza	€


Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

ART. 42 RIPARTO DI COASSICURAZIONE

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione



Polizza Tutela Legale

ART. 43 DISPOSIZIONE FINALE

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)